

FEDERTERME

Federazione Italiana delle Industrie Termali, delle Acque Minerali
e del Benessere Termale

STATUTO

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1

Vision e mission

1. La Federazione Italiana delle Industrie Termali, delle Acque Minerali e del Benessere Termale - in forma abbreviata Federterme, con sede legale in Roma – è costituita, con durata illimitata, tra le Aziende industriali delle terme e delle acque minerali curative ed è la Federazione delle imprese che operano nel settore idrotermale, così come identificato dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.
2. Federterme è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.
3. Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.
4. Federterme è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto, e al cui rispetto sono obbligate tutte le imprese direttamente o indirettamente associate.
5. La Federazione può aderire - previa apposita delibera del proprio Consiglio Generale – alle Associazioni internazionali e/o comunitarie delle Terme e delle Acque Minerali o ad altre Associazioni o Istituzioni, il cui scopo non sia in contrasto con quanto previsto al successivo art. 2.
6. Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:
 - o esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
 - o assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
 - o erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.
7. A tal fine, Federterme è impegnata a:

- valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
- attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2

Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, Federterme persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento del settore sul piano politico-economico, sindacale, legale e tributario in tutte le sedi, nazionali ed internazionali, nonché regionali, in coordinamento e raccordo politico-operativo con le Confindustrie regionali;
2. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
3. stipula di contratti collettivi di lavoro e collaborazione alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
4. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
5. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
6. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
7. rappresentanza del settore industriale delle terme e delle acque minerali nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni politiche, economiche, sociali, sindacali, culturali e turistiche nazionali ed europee, nonché con ogni altra componente della società nazionale ed internazionale;
8. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
9. informazione, consulenza e assistenza relativamente ai problemi generali e speciali delle Aziende associate, nonché assunzione di iniziative finalizzate alla fornitura di servizi ai Soci nelle materie di cui al presente articolo;
10. designazione di rappresentanti della categoria in organismi locali, territoriali, regionali, nazionali ed internazionali;
11. tutela delle imprese associate, sia singolarmente sia nel loro complesso, sul piano giuridico, economico e sindacale, mediante lo svolgimento di tutte le attività a tal fine necessarie, ivi comprese:
 - la stipulazione di accordi di carattere generale;
 - la stipulazione di accordi con la Pubblica Amministrazione centrale, regionale e locale in materia di convenzioni, regolamentazioni, nonché di ogni altro eventuale atto relativo a specifiche problematiche inerenti l'erogazione delle prestazioni termali;
 - la presentazione di osservazioni, proposte, esposti agli Organismi legislativi

nazionali e regionali, oltre che alla Pubblica Amministrazione e agli organi di controllo della stessa, relativi a specifiche problematiche inerenti l'erogazione delle cure termali;

- la promozione di giudizi civili, penali, amministrativi o tributari a tutela di interessi o diritti delle imprese del settore, nonché l'intervento negli stessi giudizi;
 - l'intervento in giudizi civili, penali, amministrativi o tributari promossi da o contro imprese del settore;
12. deposito, nei modi di legge, nonché la titolarità di marchi, simboli e segni figurativi connessi all'attività del proprio settore industriale;
 13. salvaguardia e la tutela, in tutte le sedi, delle denominazioni che le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio sia della Repubblica Italiana che dell'Unione Europea riservano all'utilizzazione delle sorgenti idrotermali, in particolare le espressioni "Terme", "Spa (Salus per aquam)", "Termale", "Termalismo", "Acqua Termale", "Acqua Minerale", "Idrotermale", "Idrominere", "Cura Termale", "Fango Termale", "Crenoterapia" e simili.
 14. promozione della costituzione, nell'ambito del sistema confederale, della Federazione tra le Associazioni rappresentative delle Industrie operanti nel settore sanitario, nonché la rappresentanza del settore termale all'interno di detta Federazione.
 15. organizzazione, diretta o indiretta, di studi, convegni, dibattiti e ricerche su temi economici, giuridici, scientifici, tecnici e sociali d'interesse della categoria;
 16. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

Su delibera del Consiglio Generale, Federterme ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

Federterme non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

In attuazione dell'art. 4 dello Statuto Confederale, la Federazione è impegnata a garantire la migliore e più ampia integrazione organica ed operativa con la rappresentanza territoriale del sistema confederale.

A tal fine sia la Federazione che le sue Delegazioni regionali, ove costituite, si propongono di:

Ø promuovere il completo inquadramento delle imprese associate nelle componenti territoriali, eventualmente anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento collettivo secondo gli schemi-tipo elaborati in sede confederale;

Ø concludere contratti di servizio organizzativo, di informativa, assistenza e consulenza con le Confindustrie Regionali, secondo modelli-tipo predisposti da Confindustria, con la possibilità anche della partecipazione di propri rappresentanti agli Organi della stessa.

Per le finalità di cui al comma precedente, il Consiglio Generale della Federazione può nominare, su indicazione delle Aziende associate della Regione, la rispettiva Delegazione Regionale della Federterme, che agisce in conformità al presente Statuto, al Codice Etico della Federazione, alle indicazioni politiche generali formulate dagli organi federali, nonché allo Statuto e al Codice Etico e dei Valori Associativi della Confederazione.

Limitatamente alle questioni inerenti il settore termale, la rappresentanza della Federterme presso ogni Regione e Provincia Autonoma è esercitata dal Presidente della Federterme unitamente alla Delegazione Regionale, se costituita, garantendo comunque il raccordo con le Confindustrie Regionali.

La Delegazione Regionale è composta, oltre che dal Presidente della Federazione, o suo delegato, da un numero compreso fra 2 e 5 membri, che nominano al loro interno un coordinatore.

I Delegati, assistiti dal Direttore o da un funzionario della Federterme, nello svolgimento del loro incarico devono attenersi alle indicazioni impartite dalla Federazione tramite il Presidente, al quale devono riferire costantemente relativamente all'attività svolta.

Il Consiglio di Presidenza stabilisce apposite norme per il funzionamento delle delegazioni, in conformità sia al presente Statuto e al Codice Etico di Federterme, che allo Statuto, al Codice Etico e alla Carta dei Valori associativi della Confederazione.

I componenti della Delegazione restano in carica due anni e sono rinominabili.

La carica di membro della delegazione è incompatibile con quella di Presidente dei Consorzi Termali.

Le articolazioni territoriali, ove costituite, sono organicamente inserite nell'Associazione territoriale e/o nella Confindustria regionale competente per territorio.

Fermo restando quanto disposto al comma precedente, la Federazione rappresenta, con adeguata informativa alla Confindustria regionale competente, le imprese del settore presso le Autorità Regionali e gli Enti Locali, per quanto attiene alle specifiche problematiche inerenti l'erogazione delle cure termali.

Le funzioni di cui sopra saranno esercitate uniformandosi ai criteri organizzativi ed operativi risultanti dalla convenzione con le Confindustrie Regionali, di cui all'Allegato 1 del presente Statuto.

Per favorire lo sviluppo delle attività promo-commerciali la Federazione promuove e incoraggia la costituzione di Consorzi tra le Aziende Termali della medesima Regione, di Regioni limitrofe o, comunque, facenti parte di specifici ambiti territoriali. Le Delegazioni di cui al comma 5 possono concordare con i Consorzi costituiti le più opportune intese operative.

TITOLO II - SOCI

Articolo 3

Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza della Federterme, possono aderire come soci effettivi:

1. le imprese, con sede legale nel territorio nazionale, che, in forza di regolare concessione di sfruttamento di giacimenti di acqua minerale o termale o, comunque, di altro titolo giuridicamente valido per la loro utilizzazione, utilizzino le predette acque.

Tali imprese devono:

- a. essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b. assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c. ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Federterme, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d. disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

2. Le Associazioni tra persone fisiche o giuridiche rispondenti ai requisiti di cui al 1° comma, a condizione che il loro Statuto non sia in contrasto con lo Statuto della Federazione. Non possono essere in alcun modo ricomprese fra le Associazioni di cui al presente punto i consorzi regionali di cui al precedente art 2.

Fatte salve le situazioni già in essere (Associazione Termalisti di Ischia), al momento dell'entrata in vigore del presente disposto, possono aderire alla Federazione Associazioni o raggruppamenti di aziende in altre forme costituiti, unicamente qualora gli stessi siano formati da almeno 20 aziende, situate in un ambito territoriale di livello comunale, o sovracomunale, purché in territori contigui, e dotate di una sede e di una struttura che consenta loro di svolgere la specifica attività per la quale sono state costituite.

Con l'adesione alla Federazione, le Associazioni conferiscono alla Federazione stessa piena rappresentanza per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2, essendo loro espressamente inibita la possibilità di svolgere autonomamente qualunque azione rientrante tra quelle statutariamente riservate alla Federterme.

Possono inoltre aderire a Federterme, in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali o Associazioni, enti e altre istituzioni che, comunque denominati, non possiedono i requisiti per essere inquadrati come soci effettivi ma svolgono attività che, direttamente o indirettamente, possono essere di supporto o di interesse dell'industria termale e perseguono scopi non in contrasto con quelli di cui agli artt. 1 e 2 del presente statuto.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

I Soci aggregati sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Codice Etico, nonché le deliberazioni assunte dagli Organi Federali, per quanto compatibili con le caratteristiche del loro *status* specifico, come definito all'atto dell'ammissione.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di Federterme e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Le Associazioni di cui al punto 2 del presente articolo forniranno, sempre ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese di Confindustria, l'elenco di tutte le Aziende loro associate completo dei dati e delle informazioni richieste dall'anagrafe confindustriale.

Articolo 4 **Rapporto associativo**

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente della Federazione mediante gli appositi moduli debitamente compilati.

La domanda deve contenere:

1. le generalità del titolare e/o del legale rappresentante dell'Azienda o dell'Associazione, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e ogni informazione e documentazione necessaria ed utile per i procedimenti di istruttoria, valutazione e deliberazione degli Organi competenti;
2. l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti (con particolare riferimento agli obblighi nascenti dagli articoli 5, 6, 7 e dall'Allegato 2 allo Statuto, nonché a quanto previsto al TITOLO I, CAPO I, CAPO II, CAPO III dal Regolamento di attuazione del presente Statuto), nonché del Regolamento e del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione. Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di tre anni e si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di sei mesi.

Il cambio di ragione Sociale non estingue il rapporto associativo.

Nel caso di gruppi di aziende facenti capo ad un unico organismo di controllo e/o nel caso di più imprese appartenenti allo stesso titolare, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione alla Federazione.

La Federazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 5 Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da Federterme e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a Federterme ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal Regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi, tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi, nonché il Codice Etico e dei valori associativi e la Carta dei Valori e dei Principi di Confindustria.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dalla Federterme, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Federterme ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con la Federazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di

business aziendale;

- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali informazioni potranno riguardare, oltre ai dati economici necessari per l'esatta determinazione del contributo associativo annuo di cui all'art. 6 i livelli di attività, le prestazioni erogate, la tipologia dei fruitori, ecc.;

- e) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dalla Federazione o dalle altre componenti del sistema confederale.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Articolo 6 **Contributi**

I Soci sono tenuti a versare alla Federazione una quota fissa di iscrizione "una tantum", se determinata dal Consiglio Generale, nonché un contributo associativo annuo, secondo le modalità di cui all'Allegato 2, le cui modifiche non costituiscono modifica statutaria. I contributi associativi sono dovuti anno per anno sulla base di quanto previsto ai comma successivi ed all'Allegato 2 al presente Statuto.

Per i Soci di cui all'art. 3, punto 2, i contributi, benché determinati caso per caso dal Consiglio Generale, non potranno comunque essere di importo inferiore al contributo che sarebbe dovuto da un Socio con ricavi pari alla somma di quelli registrati dai singoli componenti dell'Associazione aumentato del 50%, salva diversa determinazione del Consiglio Generale.

L'adempimento del versamento dei contributi associativi, determinati secondo le norme previste dal presente Statuto, costituisce un'obbligazione giuridica certa, liquida ed esigibile.

Il Socio ha l'obbligo di fornire copia della dichiarazione IVA e/o ogni altra documentazione ritenuta utile dal Vicepresidente Tesoriere ai fini della determinazione dell'importo del contributo.

Per i Soci che aderiscono nel corso dell'anno, il contributo associativo annuale viene ridotto di 1/5 per l'adesione nel secondo trimestre, di 2/5 per l'adesione nel terzo trimestre, e di 3/5 per l'adesione nel quarto trimestre.

Ove, per qualsiasi motivo, non possa essere stabilita tempestivamente l'entità del contributo, fino alla nuova determinazione e salvo conguaglio resta ferma la misura del contributo dell'anno precedente.

I Soci morosi perdono il diritto di partecipare all'Assemblea se i relativi contributi non vengono versati, nelle casse della Federazione, entro il giorno antecedente la data della prima convocazione dell'Assemblea.

Il Socio è tenuto a versare i contributi straordinari che, su proposta del Consiglio Generale, siano stati deliberati dall'Assemblea. Qualora, però, particolari e contingenti situazioni lo richiedano, lo stesso Consiglio Generale della Federazione può deliberare, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, il versamento da parte dei Soci di contributi straordinari, la cui entità non potrà però essere superiore al 20% del contributo ordinario relativo all'anno in corso.

In tal caso la deliberazione del Consiglio Generale è immediatamente efficace nei confronti dei Soci, non occorrendo la preventiva approvazione dell'Assemblea, alla quale va sottoposta solo per la ratifica.

Costituisce sempre giustificato motivo per la richiesta dei contributi straordinari di cui al comma precedente la necessità di intraprendere particolari iniziative d'informazione

finalizzate alla tutela dell'immagine e alla salvaguardia dei livelli di attività delle Aziende associate.

I contributi riscossi dalla Federazione a norma dei commi precedenti sono intrasmissibili.

L'ammontare e le modalità per il versamento dei contributi associativi annuali, sono determinati dall'Assemblea con delibera adottata entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi stessi.

Sino all'approvazione di una nuova tabella resta in vigore l'ultima approvata.

Articolo 7

Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III - GOVERNANCE

Articolo 8

Organi associativi

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;*
- b) il Consiglio Generale;*
- c) il Consiglio di Presidenza;*
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;*
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori Contabili.*

Articolo 9

Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi fino all'anno precedente, che può essere effettuato sino al giorno precedente quello dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti spettanti in Assemblea e attribuiti a ciascuna impresa associata, sempreché in regola con gli obblighi di cui al primo comma, sono determinati in ragione del contributo annuo di cui all'art. 6 versato nell'anno precedente, secondo gli scaglioni previsti dalla seguente tabella.

Per la parte di contributo compresa:

- fino ad Euro 1.100,00: 2 voti;
- da Euro 1.101,00 ad Euro 2.000,00: 1 voto per ogni 500,00 Euro o frazione superiore a 250,00 Euro;
- da Euro 2.001,00 ad Euro 6.000,00: 1 voto per ogni 1.000,00 Euro o frazione superiore a 500,00 Euro;
- da Euro 6.001,00 ad Euro 12.000,00: 1 voto per ogni 1.500,00 Euro o frazione superiore a 750,00 Euro;
- da Euro 12.001,00 in poi: 1 voto per ogni 1.750,00 Euro o frazione superiore a 900,00 Euro.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori Contabili, i Probiviri, il Direttore. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, fino a 5 Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Tesoriere, ed approvare il relativo programma di attività;
2. eleggere, ogni quadriennio pari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
3. eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori Contabili;
4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
5. approvare il bilancio consuntivo;
6. deliberare le direttive generali per il Consiglio Generale per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
7. modificare il presente statuto;
8. deliberare lo scioglimento della Federazione e nominare uno o più liquidatori;
9. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
10. Nominare, su proposta del Consiglio Generale, il Presidente Onorario.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 10

Consiglio Generale

Sono componenti di diritto del Consiglio Generale:

1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza.
2. i seguenti componenti elettivi:
 - n. 15 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel regolamento di attuazione del presente statuto;
3. n. 3 componenti nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza della Federazione;
4. n. 1 rappresentante per ogni sezione merceologica, se costituita.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori Contabili e i Probiviri.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio consecutivo, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio Generale si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio di Presidenza o ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché quelle relative a eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente statuto. Sono competenze distintive del Consiglio generale:

- a. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
- b. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- e. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- f. determinare la quota di iscrizione e i contributi ordinari, con delibera adottata entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi stessi. Sino all'approvazione di una nuova tabella e di nuove modalità, restano in vigore le ultime approvate;
- g. proporre all'Assemblea la misura dei contributi associativi straordinari di cui al precedente art. 6;
- h. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- i. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini sociali;
- j. sottoporre all'Assemblea qualsiasi argomento che, rientrando negli scopi della Federazione, per la sua particolare importanza, meriti l'esame e le deliberazioni dell'Assemblea;
- k. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- l. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;
- m. fissare la sede legale della Federazione ed eventualmente aprire uffici e rappresentanze in città sia italiane che straniere;
- n. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- o. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;

- p. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
- q. la costituzione di sezioni merceologiche;
- r. proporre all'Assemblea il Presidente Onorario della Federazione, che partecipa alle riunioni di tutti gli organi senza concorrere alla formazione del numero legale e senza diritto di voto.

Articolo 11

Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente:

- fino a 5 Vice Presidenti elettivi con mandato quadriennale rinnovabile due volte consecutive negli anni dispari;
- l'ultimo Past President che partecipa alle riunioni come invitato.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e della salvaguardia del ruolo della Federazione. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni due mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel Regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

1. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine della Federazione;
2. dirigere l'attività della Federterme nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
4. deliberare sulle domande di adesione o delegare l'esercizio di tale funzione ad uno dei Vice Presidenti;
5. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
6. nominare e revocare i rappresentanti esterni della Federazione;
7. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
8. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
9. nominare e revocare il Direttore della Federazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
10. deliberare le sanzioni di sospensione;
11. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 12

Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 13 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio;
2. il potere di firma degli atti dell'Associazione che può delegare al Direttore Generale;
3. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
4. la designazione, tra i Vice-Presidenti, del Vice-Presidente Vicario;
5. il conferimento, qualora lo ritenga utile o necessario, di specifici incarichi ai Vicepresidenti e a non più di cinque Consiglieri;
6. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
7. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio Generale o di Presidenza, con ratifica da parte dell'organo surrogato nella prima riunione successiva;
8. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
9. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Articolo 13

Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre membri scelti tra gli imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento, in ambedue i casi, con tutti i Past President.

La Commissione deve insediarsi tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata fino a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Articolo 14

Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori Contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori Contabili sono 3 effettivi e 2 supplenti, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori Contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per due soli ulteriori quadrienni consecutivi. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore Contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche della Federazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta a 3 Probiviri, che non compongono il collegio speciale, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e la Federazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e al loro interno, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa, meglio specificate nel Regolamento di attuazione.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori Contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

Articolo 15

Sezioni Merceologiche

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statuari la Federazione può essere articolata in Sezioni che sono l'espressione dei comparti merceologici rappresentati contigui e/o complementari e/o strumentali rispetto all'industria termale, sia pure nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 1, ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e di rappresentare le esigenze di queste negli organi statuari.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberate dal Consiglio Generale; lo stesso udito il parere delle imprese interessate, ha facoltà di raggruppare e suddividere i settori merceologici già costituiti in conformità a nuove necessità organizzative.

Il numero, la composizione, l'articolazione e le modalità di funzionamento delle Sezioni sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 16

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente, dal quale dipende direttamente, nell'attuazione degli indirizzi e delle delibere degli Organi Statuari.

Il Direttore Generale ha il potere di firma per gli atti statutariamente attribuiti alla sua competenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza. Dirige tutte le attività della Federazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone con il Vicepresidente Tesoriere la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Articolo 17

Fondo comune

Il Fondo Comune è costituito da:

- a. contributi e quote di ammissione;
- b. avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;

- c. investimenti mobiliari e immobiliari;
- d. interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- e. somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione;
- f. erogazioni e lasciti a favore della Federazione ed eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- g. partecipazioni Societarie.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione e a tutte le occorrenze dell'attività sociale.

Il Consiglio Generale della Federazione stabilisce le direttive per le spese, per gli eventuali investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti agli associati, nemmeno in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 18

Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Essi sono costituiti dal conto economico, dal prospetto delle fonti e degli impegni e il consuntivo dallo stato patrimoniale.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio della Federazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 10 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale della Federazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Con l'approvazione del conto consuntivo l'Assemblea dà scarico agli Organi Statutari e al Direttore Generale per il loro operato.

Articolo 19

Modificazioni Statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili (sono ammesse percentuali maggiori).

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili (sono ammesse percentuali maggiori).

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono

essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 20

Rinvio e disposizioni transitorie

Il presente Statuto sostituisce, con effetto dal 7 luglio 2016, il precedente Statuto della Federazione del 15 dicembre 2010.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

Per consentire il rispetto delle scadenze temporali previste all'art. 9, comma 14, punti 1, 2 e 3, il Presidente, i Vicepresidenti e il Tesoriere completano il loro mandato il 31 dicembre 2016 e restano in carica fino alle nuove nomine.

In sede di prima applicazione del presente Statuto, l'Assemblea potrà procedere all'elezione ed all'insediamento del Consiglio Generale nella stessa riunione in cui saranno votate le modifiche statutarie, successivamente all'approvazione delle stesse.

La Convenzione di cui all'Allegato 1 allo Statuto del 31 maggio 1990 resta valida ed efficace sino alla definizione ed alla stipula di nuove intese tra Federterme e le Confindustrie Regionali.

ALLEGATO 1 ALLO STATUTO di FEDERTERME DEL 7 LUGLIO 2016

CONVENZIONE

FRA FEDERTERME E FEDERAZIONI REGIONALI

PREMESSO

- *che il riassetto organizzativo confederale, nel delimitare i ruoli e le competenze delle diverse componenti del sistema confederale, ha affidato in via generale alle Federazioni regionali il compito di trattare i problemi dell'industria con gli Enti Regioni, ma ha in pari tempo previsto la possibilità di adottare soluzioni diverse, da concordarsi fra le componenti interessate, quando i problemi da trattare riguardino i settori merceologici aventi caratteristiche e situazioni particolari;*

Considerato

- *che, per effetto dell'art. 117 della Costituzione e di numerosi altri provvedimenti legislativi successivi, gran parte delle materie di diretto interesse dell'industria idrominerale e termale, in particolare le problematiche di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente convenzione, confluiscono, sotto molteplici aspetti, nelle potestà legislative e nelle funzioni amministrative delle Regioni;*
- *che la situazione sopra descritta richiede vigilanza, tempestività di azione, esatta valutazione degli effettivi interessi dell'industria suscettibili di essere compromessi, tenendo presente oltretutto il quadro di esasperato frazionismo di competenze e di potere politico;*
- *che conseguentemente le materie di cui all'allegato non possono non avere un momento di visione unitaria e coordinata, anche in relazione alla prima parte dell'art. 117 della Costituzione;*
- *che, in tali materie, vi è anche l'interesse primario di evitare ripercussioni in altre Regioni di provvedimenti negativi già adottati in una determinata Regione;*
- *che la situazione sopra descritta, anche alla luce di esperienze acquisite negli ultimi 12 anni, richiede - pur nel riconoscimento alle Federazioni regionali della rappresentanza formale dell'Organizzazione confederale nei confronti degli organi delle Regioni - la massima possibile sintonia tra la Federterme e le Federazioni stesse attraverso specifiche ed incisive forme di collaborazione, fermo restando l'imprescindibile coordinamento della Confindustria;*
- *che alla Federterme aderiscono anche imprese a partecipazione statale o comunque a partecipazione pubblica, le quali, non essendo tenute al doppio inquadramento, non sono rappresentate a livello territoriale;*

CONVENGONO

Le forme e procedure di coordinamento di cui ai punti seguenti.

1) *Informazione*

- a) la Federazione regionale fornirà alla Federterme ogni opportuna e tempestiva informazione, nelle materie relative alle acque minerali e termali, rientranti nelle potestà legislative e nelle funzioni amministrative degli Organi regionali, particolarmente nel caso di programmazione, elaborazione e presentazione di progetti di legge;*
- b) la Federterme reciprocamente renderà immediatamente edotta la Federazione regionale delle notizie di cui sia venuta in possesso e che riguardino le materie regionali;*
- c) la Confindustria fornirà immediatamente alla Federterme e alla Federazione regionale le informazioni che essa abbia direttamente rilevate e riceverà copia delle informazioni sulle attività legislative e amministrative di cui alle lettere precedenti.*

2) *Consultazione e coordinamento*

La Federterme indicherà alla Federazione regionale - con le considerazioni del caso - quelle iniziative legislative o quegli atti amministrativi, di cui al precedente punto 1), nei quali viene ravvisata la necessità di una particolare attenzione.

La valutazione, del merito, degli effettivi e delle correlazioni degli atti, o dei progetti di atti legislativi o amministrativi della Regione, sarà preventivamente effettuata dalla Federterme, prevedendosi anche idonei incontri fra la Federterme stessa e la Federazione regionale.

Anche al di là delle problematiche di cui all'allegato, quando la Federazione regionale prende in esame argomenti rilevanti di competenza della Regione, ma per i quali alla Federterme spetta un ruolo di consultazione o di coordinamento, la Federazione regionale segnalerà alla Federterme tali argomenti in tempo utile perché questa possa esprimersi sugli stessi e svolgere il ruolo che le spetta.

La Federazione regionale curerà, nelle materie di cui alla presente convenzione, il coordinamento con le proprie Associazioni provinciali, restando inteso che l'interlocutore della Federterme è la Federazione regionale e viceversa.

3) *Interventi esterni*

La trattazione o la discussione di atti di particolare rilievo, quali progetti di legge che direttamente interessano il settore idromineraie e termale, la discussione e l'audizione presso le Commissioni Legislative o presso i competenti Assessorati, saranno fatte congiuntamente, in delegazione unitaria della Federazione regionale con la Federterme, a meno che le parti non si trovino d'accordo sull'intervento della sola Federazione regionale o della sola Federterme.

Alla designazione di rappresentanti dell'industria idromineraie e/o termale in Organi consultivi previsti da leggi regionali procederà la Federazione Regionale d'intesa con la Federterme. Ciò tenendo conto anche delle particolari caratteristiche dell'ambito associativo di quest'ultima, come ricordato in premessa. Eventuali contrasti saranno risolti dalla Confindustria.

Tanto la Federterme quanto la Federazione regionale avranno facoltà di intervento singolo e diretto, allorché non ci sia stata rispondenza agli inviti e alle procedure di coordinamento con l'altra componente interessata; in tal caso la componente che agisce ne informerà previamente la Confindustria.

La Confindustria fornirà opportuna assistenza alla Federterme allorché si rendano necessari interventi sugli Organi pubblici centrali di cui al punto 12 dell'allegato.

4) Clausole finali

Le particolari disposizioni di cui sopra non si applicano alla materia dell'erogazione delle cure termali, qual è disciplinata dalla Riforma sanitaria (punto 13 dell'allegato), materia per la quale la Federazione regionale non resta impegnata a fornire l'assistenza prevista, salvo per il punto 13.2.

La presente convenzione è stata approvata dal Comitato organizzativo statutario istituito a livello confederale a certificazione della rispondenza ai principi e alle esigenze organizzative, e viene sottoscritta dalla Confindustria.

Eventuali controversie in sede di interpretazione e di applicazione della convenzione, ove non risolte concordemente dalle parti, verranno sottoposte alla Confindustria, che attiverà le procedure previste dalle norme statutarie e regolamentari confederali.

La convenzione non potrà essere disdetta senza aver preliminarmente sottoposto il problema alla Confederazione.

ELENCO DELLE MATERIE

(Omissis)

ALLEGATO 2 ALLO STATUTO di FEDERTERME DEL 7 LUGLIO 2016

MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (art. 6)

- *Agli effetti del calcolo dei contributi associativi annui, si fa riferimento al fatturato dell'anno precedente, con esclusione delle sole prestazioni alberghiere.*
- *L'esclusione dal fatturato utile per la quota associativa di porzioni riferite ad eventuali prestazioni specialistiche non termali, eventualmente erogate dall'Azienda, e nelle quali non possono essere fatti rientrare i cicli di riabilitazione termale, può essere presa in considerazione solo laddove tale importo venga opportunamente evidenziato separatamente nel bilancio di esercizio con allegato elenco e descrizione delle prestazioni erogate.*
- *Entro il 31 marzo di ciascun anno, i Soci debbono versare alla Federazione un acconto pari al 40% del contributo associativo versato nell'anno precedente. Per i nuovi Soci tale acconto sarà determinato dal Tesoriere.*
- *Entro il 31 luglio i Soci debbono versare alla Federazione un ulteriore acconto pari al 40% del contributo associativo versato nell'anno precedente e comunicare alla Federazione l'ammontare delle operazioni esenti che saranno iscritte nella dichiarazione IVA relativa all'anno precedente.*
- *Entro il 30 novembre i Soci debbono inviare alla Federazione la dichiarazione IVA relativa all'anno precedente unitamente al saldo del contributo associativo, che - in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA - sarà rapportato alla fascia immediatamente superiore rispetto al contributo calcolato per l'anno precedente.*
- *Il Consiglio Generale della Federazione può controllare ed eventualmente rettificare le dichiarazioni dei Soci di cui al precedente terzo comma.*
- *Ferme restando le norme dell'art. 6, 3° comma dello Statuto, circa l'obbligazione giuridica del versamento dei contributi associativi, viene sospesa l'assistenza e la consulenza per i Soci morosi, intendendosi per tali le Aziende che al 31 gennaio non sono in regola con il versamento dei contributi da effettuarsi nell'anno precedente.*
- *Il Presidente, il Vicepresidente Tesoriere, il Consiglio Generale e il Direttore Generale della Federazione, nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, sono tenuti ad osservare e far osservare le norme del presente allegato. Nei confronti dei Soci morosi, il Consiglio di Presidenza della Federazione può deliberare di procedere ad azione giudiziale in Roma, Foro riconosciuto esclusivamente competente.*

INDICE GENERALE

STATUTO

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Vision e <i>mission</i>	pag. 1
Art. 2 – Attività istituzionali	pag. 2

TITOLO II - SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	pag. 4
Art. 4 – Rapporto associativo	pag. 5
Art. 5 - Diritti e Doveri	pag. 6
Art. 6 - Contributi	pag. 7
Art. 7 - Sanzioni	pag. 8

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 8 – Organi associativi	pag. 8
Art. 9 – Assemblea	pag. 8
Art. 10 – Consiglio Generale	pag. 9
Art. 11 – Consiglio di Presidenza	pag. 11
Art. 12 – Presidente	pag. 12
Art. 13 – Commissione di designazione	pag. 12
Art. 14 – Organi di controllo	pag. 13

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

Art. 15 – Sezioni Merceologiche	pag. 14
---------------------------------	---------

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 16 – Il Direttore Generale	pag. 14
Art. 17 – Fondo Comune	pag. 14
Art. 18 – Bilancio preventivo e consuntivo	pag. 15
Art. 19 – Modificazioni Statutarie e scioglimento	pag. 15
Art. 20 – Rinvio e disposizioni transitorie	pag. 16

ALLEGATO 1 ALLO STATUTO	pag. 17
--------------------------------	---------

CONVENZIONE FRA FEDERTERME
E FEDERAZIONI REGIONALI

ALLEGATO 2 ALLO STATUTO	pag. 20
--------------------------------	---------

MODALITÀ PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI